

# **Regolamento della partecipazione attiva e per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni**

## **Art 1 – Finalità, oggetto e riferimenti normativi**

Il presente regolamento promuove la cultura del bene comune che unisce cittadini, lavoratori pubblici e amministratori nel perseguimento degli interessi generali; favorisce la partecipazione attiva e il civismo diffuso come fondamento di una comunità di cittadini; disciplina le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni.

In quanto ispirato ai principi dell'eguaglianza e della solidarietà, della cooperazione e della sussidiarietà, e definito sul modello dell'amministrazione condivisa tra cittadini attivi, il presente regolamento è fondato in particolare sul rispetto degli artt. 3 e 118, 114 comma 2 e 117 comma 6, della Costituzione, del D. Lgs 267/2000 e dello Statuto comunale.

## **Art 2 – Principi generali**

Il Comune di Pistoia favorisce la democrazia territoriale e di prossimità; riconosce a tutti i cittadini il diritto di partecipare attivamente alla vita della città, valorizzandone le libere forme associative; promuove la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, approvando Patti di collaborazione tra amministrazione, cittadini e associazioni che definiscono gli ambiti di intervento e i reciproci impegni.

I beni comuni sono i beni materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

La collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura dei beni comuni urbani si ispira ai seguenti valori e principi generali:

**a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini, in forma singola o associata, improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

**b) Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

**c) Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale

presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

**d) Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

**e) Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

**f) Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

**g) Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

**h) Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, fermo restando il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

**i) Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti.

### **Art. 3 – Cittadini attivi**

Tutti i cittadini, singoli o riuniti in una delle forme previste dal Libro I, Capo II del codice civile, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni, possono collaborare con l'amministrazione comunale.

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso forme associative, i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento sono sottoscritti dal legale rappresentante, o da suo delegato.

Gli statuti delle forme associative che intendono concludere i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento al fine di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, prevedono la democraticità della struttura interna e delle procedure di formazione della volontà dell'ente.

Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, in cui il Comune può impiegare i giovani a tale fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

#### **Art. 4 - Associazioni**

Sono soggetti dei patti di collaborazione le associazioni che:

- hanno sede nel territorio del Comune di Pistoia e svolgono attività associativa a favore della comunità;
- non hanno fine di lucro;
- sono dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, almeno nella forma della scrittura privata; qualora si tratti di sezioni o sedi locali di associazioni più ampie di livello nazionale o regionale, nell'ambito del patto di collaborazione è precisato il tipo di rapporto con l'associazione di livello nazionale o regionale.

#### **Art. 5 – Patto di collaborazione**

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune, i cittadini singoli o associati, le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza

sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

### **Art. 6 – Proposte di collaborazione**

Le proposte di collaborazione possono venire dalla stessa amministrazione comunale, dai cittadini o dalle associazioni. Nel primo caso il Comune pubblica un avviso con cui invita i cittadini a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Nel secondo caso la proposta di collaborazione viene trasmessa all'Ufficio Servizi Decentrati, che il Comune individua come la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione.

L'Ufficio Servizi Decentrati provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, e costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

L'Ufficio predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, l'Ufficio lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e indicando le integrazioni necessarie per la eventuale riconsiderazione positiva. Nel caso l'esito continui ad essere negativo, l'Ufficio informa gli uffici e gli organi politici coinvolti nell'istruttoria.

La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del

dirigente.

### **Art. 7 - Interventi di cura o di gestione condivisa di spazi pubblici**

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la cura, anche occasionale, e la gestione condivisa di uno spazio pubblico: giardini e aree a verde per la loro fruizione pubblica, la pulizia e il taglio dell'erba; piazze e strade per interventi di decoro urbano e minima manutenzione; cimiteri di frazione.

I cittadini o le associazioni si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto, senza realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

### **Art. 8 - Interventi di gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico**

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

### **Art. 9 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o privati a uso pubblico**

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini interessati. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori

economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

Resta ferma, per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

#### **Art. 10 - Interventi di cura e rigenerazione di edifici e altri beni immobili di proprietà comunale**

La Giunta, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Patrimonio approvato dal Consiglio comunale, individua periodicamente, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, edifici e altri beni immobili in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici e beni immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

#### **Art. 11 - Gestione condivisa di edifici**

I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili possono prevedere la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene.

La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione.

## **Art. 12 - Affiancamento nella progettazione**

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

## **Art. 13 – Formazione e ruolo delle scuole**

Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolta agli studenti e alle famiglie.

Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e ai principi generali di cui all'art. 2.

## **Art. 14 – Patti di collaborazione con le scuole**

Il Comune favorisce le proposte di interventi di piccola manutenzione da parte delle famiglie di bambini che frequentano le scuole di proprietà comunale.

I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione dei crediti curricolari.

## **Art. 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, in applicazione del relativo canone, e dal regolamento della tassa dei rifiuti.

Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

### **Art. 16 - Accesso agli spazi comunali**

I cittadini che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

### **Art. 17 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

### **Art. 18 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti**

Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.



Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

### **Art. 19 – Autofinanziamento**

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini e delle associazioni, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, crescenti al crescere delle risorse reperite.

### **Art. 20 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi e dalle associazioni nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

### **Art. 21 – Comunicazione collaborativa**

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni. Il Comune individua in particolare nella sezione "Partecipa" del sito web il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

### **Art. 22 - Prevenzione dei rischi**

Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Art. 23 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

#### **Art. 24 - Tentativo di conciliazione**

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

#### **Art. 25 - Sperimentazione**

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare eventuali correttivi.